

COMUNE DI CASNIGO
PROVINCIA DI BERGAMO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Parere del Revisore dei Conti relativo alla sottosezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027” inserita all’interno del PIAO.

Verbale del 15 gennaio 2025

Il sottoscritto Dott. **Roberto Colella**, Revisore Unico del Comune di Casnigo, nominato con deliberazione consiliare esecutiva n. 53 del 29.11.2023,

Premesso che il Comune di Casnigo ha chiesto l’espressione di un parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025-2027, AI SENSI DELL’ART.6 DEL D.L. N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021. (ENTI CON MENO DI 50 DIPENDENTI)” con specifico riferimento alla sottosezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale”;

Visti:

- l’art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l’art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui «*Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33. Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all’articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente*»;
- l’art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita «*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia (omissis)*»;
- l’art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «*in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione*»;
- l’art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che «*Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*»;
- l’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale «*i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad*

una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;

- il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad *«individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia»* (i cui contenuti sono stati altresì chiariti nella circolare del 13 maggio 2020);
- l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale *«Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- il Decreto 30.06.2022 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica *«Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale *«la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;*
- le *«Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche»* del 22.07.2022;
- la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELC secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;

Esaminata

la proposta di approvazione del piano triennale di fabbisogno di personale 2025-2027 (ricompreso all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione – P.I.A.O. – sottosezione 3.3)

Preso atto che il rapporto, calcolato ai sensi del citato DM 17/03/2020, tra la spesa di personale dell'ultimo rendiconto approvato (2023) e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio al netto del FCDE è pari al 25,12% ed è compreso entro il limite della prima soglia pari al 27,20%;

Preso atto altresì che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del citato DM 17 marzo 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Considerato che è nelle intenzioni dell'Ente procedere con il programma delle assunzioni come dettagliato nella proposta di deliberazione;

Rilevato che le amministrazioni comunali possono assumere le figure di assistenti sociali a tempo indeterminato sia utilizzando le risorse del fondo di solidarietà, giusta previsione della legge di bilancio 2022,

sia a livello di ambito territoriale attingendo ai finanziamenti del ministero del Lavoro, come previsto dalla legge di bilancio 2021;

Verificato che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale e tale ricognizione ha dato esito negativo (Delibera di G.C. n. 155 del 22.11.2024);
- l'ente ha rispettato gli obiettivi del Pareggio di bilancio per l'esercizio 2023, ed il bilancio di previsione 2025-2027 assicura il rispetto degli obiettivi anche per tale periodo di riferimento;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a € 749.240,11 e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.296/2006 per il triennio 2025-2027 si mantiene, in sede previsionale, in diminuzione rispetto al valore medio del triennio 2011-2013;
- il parametro di virtuosità finanziaria di questo Comune, previsto dal DL 34/2019 e dal DM 17 marzo 2020, si colloca al di sotto del "valore soglia" di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 25,12% (RENDICONTO 2023), di conseguenza il margine potenziale di spesa fino al raggiungimento del valore soglia, secondo quanto previsto dall'art. 4 del DM citato, è pari a € 52.726,16 per una spesa complessiva massima di € 690.948,41, come dai prospetti esplicativi trasmessi ed elaborati ai sensi della normativa citata in premessa;

Per tutto quanto sopra espresso,

ASSEVERA

1. che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2025 – 2027, sottosezione 3.3 del PIAO 2025/2027, rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi dell'art. 1, comma 557 quater, Legge n. 296/2006, nonché ai sensi del D.M. 17.03.2020;
2. che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto viene rispettato l'equilibrio pluriennale del bilancio;

ESPRIME

Parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale relativamente all'approvazione della sezione 3.3 del PIAO 2025-2027 (piano triennale dei fabbisogni di personale).

Raccomanda che nel corso dell'attuazione del suddetto Piano e, all'atto delle assunzioni di personale, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Ricorda che i Comuni con incidenza tra spesa di personale ed entrate correnti più elevata rispetto ai valori soglia stabiliti in Tabella 3 del DM 17/3/2020 sono tenuti ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto per convergere verso i valori di rientro.

Casnigo, lì 15.01.2025

Il Revisore dei Conti

(Dott. Roberto Carella)

